

Duplicat



STATUTO

DELLA

SOCIETÀ SICILIANA

PER

LA STORIA PATRIA




STATUTO

DELLA

SOCIETÀ SICILIANA

PER

LA STORIA PATRIA



1-13-640

PROEMIO

Invitati dal Ministero della Pubblica Istruzione a costituire in Palermo una Società Siciliana per la Storia Patria, molto volentieri accogliamo il pensiero, e demmo opera diligentissima a compilarne le leggi.

E veramente a noi Siciliani dovea recar sommo piacere il dar vita ad una istituzione novella, la quale ne ricordasse quanto i nostri maggiori fin dalla prima metà del secolo XVII aveano lavorato assiduamente nel raccogliere ed us trarre ogni specie di documenti acconci a poter mettere su una storia patria per tutti i versi completa: molto più che questa sollecitudine non venne meno nella nostra età, ed eziandio in mezzo alle turbolente vicissitudini nelle quali talora fummo travolti.

Nel principio del secolo XVII fioriva Antonino Amico, messinese, il quale morì canonico di questa Cattedrale di Palermo il 22 ottobre 1644. Scrisse molte opere in lingua latina e spagnuola, alcune delle quali sono inedite e conservansi nella Biblioteca Comunale. Gli scrittori siciliani di storia patria e dritto pubblico in esse attinsero sempre importanti notizie e documenti preziosi in gran copia. Sul principio del secolo XVIII, per opera principalmente di Apostolo Zeno, Scipione Maffei e Ludovico Antonio Muratori, si destò nell'alta Italia un grande amore per gli studi storici. E noi possiamo con tutta verità affermare che la nostra Sicilia non solo emulò le altre provincie italiane, ma eziandio le precesse.

Il cassinese Michele del Giudice sul primo cominciare dello scorso secolo concepì il disegno di raccogliere, ordinare e mettere a stampa storie, cronache, memorie, iscrizioni e altre opere riguardanti la Sicilia, che in gran parte erano inedite.

L'anno 1711 il *Giornale de' letterati d'Italia* ne dava annunzio. Ma non v'ebbe alcun libraio che si accingesse a imprenderne quella pubblicazione.

L'Abate G. B. Caruso (1673-1724) si valse delle fatiche dell'erudito cassinese e degli aiuti di parecchi nobili siciliani, e dopo immensi studi pubblicò la sua *Biblioteca Storica* tanto lodata allora e sempre dagli eruditi, e principalmente dal padre della storia d'Italia, Ludovico Antonio Muratori, il quale confessa che se ne giovò grandemente per la sua meravigliosa raccolta *Rerum Italicarum Scriptores*.

Al Caruso tennero dietro Antonino Mongitore (1663-1743.) Giovanni Di Giovanni (1699-1753) ambo canonici di questa Cattedrale, il cassinese Vito Amico (1696-1762), Monsignor Francesco Testa (1704-1773), Gabriele Lancillotto Castello Principe di Torremuzza (1726-1792), e finalmente il canonico Rosario Di Gregorio (1753-1809), i quali tutti sono a buon diritto riputati assai benemeriti della storia di Sicilia e per conseguenza di quella di tutta l'Italia.

Per questi personaggi, i quali splendevano come astri fulgentissimi in mezzo a molti altri minori, che presero a lavorare intorno a parecchie città di Sicilia antiche e moderne e a raccoglierne diplomi, medaglie e di ogni maniera notizie, dirette a illustrarne le parziali vicende, era facilissimo che sorgessero riunioni di uomini dotti, intesi principalmente a studiare le storie antiche e moderne di Sicilia e degli altri paesi, che ebbero colla Sicilia strette relazioni. Nè a questo solo contenti, si diedero a frugare diligentemente archivj pubblici e privati di città, monasteri, chiese e famiglie signorili, a descrivere ed interpretare con erudizione sempre copiosa, spesso scelta ed opportuna, monete, vasi, bassorilievi, iscrizioni ed altre antichità, che arrecavano molto lume alle varie epoche della nostra storia.

E già sul principio del secolo XVIII gli amatori delle cose patrie raunavansi bene spesso in casa di Girolamo Settimo Marchese di Giarratana, uomo dottissimo secondo i tempi nella storia ed archeologia sicula e fornito di ricca biblioteca, il quale

come abbiamo poc'anzi accennato, apprestò molti ajuti a G. B. Caruso.

Però nel 1777 si diè a quelle riunioni una forma più regolare, costituendosi una *Società per la Storia del Regno di Sicilia*. Essa ebbe vita rigogliosa e ben corrispose al fine di chi la fondò. Ma, come suole sovente accadere a siffatte istituzioni, per le vicende, de' tempi e per cause a noi sconosciute si rattepidì l'antico fervore, non si tennero più le consuete adunanze e la Società per propria negligenza si sciolse.

Però l'impulso dato da essa giovò moltissimo agli studi di storia patria; e ne sono evidentissima prova le storie e le memorie pubblicate in questo nostro secolo, ed una immensa mole di opuscoli storici ed archeologici, da' quali un moderno storico può trarre inestimabile vantaggio.

Ma pure in tempi a noi molto vicini taluni Siciliani, assidui cultori di lettere e scienze, giudicarono utilissima cosa procedere in questa faccenda con unità d'intendimento e di forze. E perciò nel 1863 istituirono un' *Assemblea di Storia Patria*, la quale nel 1865 si sciolse, costituendosi in *Nuova Società per la Storia di Sicilia*, che, in sostanza, ripristinava quella del 1777.

Adunque l'eccitamento venutoci dal Ministro della Pubblica Istruzione fu con lieto animo accolto da noi, desiderosi sempre di vedere illustrata la storia di questa terra, che in tutte le epoche, fin dalla più remota antichità, ebbe gran parte nella civiltà delle nazioni e diè nascimento a una moltitudine di personaggi, i quali, o colla mano o col senno, o coll'ingegno o cogli scritti, la resero chiara e veneranda.

E persuasi che le glorie di una provincia son glorie di tutta la grande famiglia italiana, ci demmo con assiduo studio a stabilire brevi, ma precise norme, per mezzo delle quali nutriamo fiducia, che la *Società Siciliana per la Storia Patria* potrà veramente corrispondere allo scopo lodevolissimo, pel quale è istituita, continuando l'opera de' nostri maggiori.

Palermo 21 luglio 1873.

STATUTO

DELLA SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA



§ I. — **Scopo della Società**

1. *La Società Siciliana per la Storia Patria* ha per oggetto lo studio della storia di Sicilia in tutti i suoi rapporti e la pubblicazione di memorie e documenti che vi si riferiscano.

2. La Società anzidetta risiede in Palermo.

3. Per conseguire il suo scopo la Società si divide in tre classi.

4. Entrano nella prima classe gli studi intorno alla storia civile, letteraria ed ecclesiastica, al diritto patrio pubblico e privato, alla pubblica economia.

5. Appartengono alla seconda classe gli studi riguardanti l'epigrafia, la diplomatica, l'etnografia, la bibliografia.

6. Spettano alla terza gli studi relativi alla numismatica, alla storia delle belle arti e alla illustrazione dei monumenti artistici.

§ II. — **Dei Soci**

7. Fa parte della Società chiunque, sulla presentazione di due soci, è accettato a maggioranza di voti da' soci presenti riuniti in adunanza generale. La votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

8. Chiunque sarà ammesso come socio riceverà la partecipazione della sua ammissione con lettera accompagnata dal presente Statuto. Previo il pagamento dell'azione o delle azioni che avrà assunto, il socio ammesso riceverà il diploma, col quale acquisterà i diritti competenti.

9. Il valore di un'azione è di lire cinque italiane.

10. I soci hanno il diritto di eleggere e di essere eletti agli uffici della società, d'intervenire alle adunanze generali e di consultare la biblioteca e l'archivio della Società.

11. I soci tutti hanno diritto ad un esemplare di quegli atti della Società che saranno indicati negli alinea *a* e *b* dell'articolo 34 del presente Statuto.

12. Il Socio che prima del mese di novembre non dichiara per iscritto di ritirarsi dalla Società, s'intende confermato per l'anno susseguente.

13. S'intenderà dimissionario il socio che ritardasse di un anno il pagamento della somma per cui volle obbligarsi.

14. La Società può eleggere suoi corrispondenti quegli illustri non siciliani che si occupano degli studi storici dell'Isola. Ai corrispondenti non è applicabile il disposto dall'art. 8° in quanto al pagamento.

§ III. — Uffici della Società

15. Gli ufficiali della Società sono: un Presidente, un Vice-Presidente, sei Consiglieri, un Segretario generale, un Vice-Segretario. Tutti questi ufficiali, insieme coi tre Direttori delle classi, compongono il Consiglio Direttivo.

16. Il Presidente rappresenta la Società, regola le discussioni e fa tutte le proposte che crede conducenti alla consecuzione dello scopo sociale. Nei casi d'impedimento o di assenza sarà supplito dal Vice-Presidente.

17. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto sull'ammissione delle memorie e scritti da inserirsi negli atti della Società, forma il bilancio preventivo, provvede a tutto ciò che può riguardare il buon andamento e l'amministrazione della Società, prende in esame le proposte che interessano l'andamento degli studi e ne riferisce alla Società in adunanza generale.

18. Il Consiglio è costituito in numero legale colla presenza di metà più uno dei suoi componenti. Esso si adunerà ordinariamente in ogni ultima domenica di mese; ed straordinaria-

riamente quante volte il bisogno lo richiederà, dietro invito d'ordine del Presidente, firmato dal Segretario generale.

19. Uno dei Consiglieri, scelto dal Consiglio, eserciterà le funzioni di Cassiere. Egli avrà la cura di riscuotere le somme dovute dai soci, rilascerà le ricevute, ed eseguirà i pagamenti nei modi prescritti dagli articoli 43 e 45 e presenterà il conto consuntivo in ogni chiusura di esercizio; il quale conto sarà esaminato da due censori nominati dalla Società.

20. Il Segretario generale stenderà i processi verbali delle tornate della Società e del Consiglio, terrà la corrispondenza e custodirà le carte, i libri, i mobili ed il sigillo della Società. In caso d'impedimento o di assenza sarà supplito dal Vice-Segretario.

21. I sopradetti ufficiali sono eletti tra i soci per ischede segrete. Essi dureranno in officio per un triennio; i soli Consiglieri saranno rinnovati per un terzo in ogni anno. Tutti possono esser sempre confermati.

22. Il Consiglio provvederà alla nomina di un Ragioniere e di un Inserviente, il quale potrà essere adibito dal Cassiere, ove questi credesse avvalersene, per la riscossione delle somme dovute dai soci.

23. Il sigillo della Società porterà per insegna la Trinacria, colla leggenda: *Società Siciliana per la Storia Patria — 1873*

§ IV. — **Delle adunanze della Società**

24. La Società si riunisce ordinariamente in ogni prima domenica di mese.

25. I soci saranno convocati a domicilio con apposito avviso spedito d'ordine del Presidente e firmato dal Segretario generale.

26. L'avviso porterà la indicazione delle materie a trattarsi nell'adunanza.

27. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza tra i presenti.

28. L'adunanza sarà costituita in numero legale colla presenza di quindici soci.

§ V. — Delle classi e distribuzione dei lavori

29. Il numero delle classi in cui si divide la Società, è determinato dagli articoli 3 a 6 del presente Statuto.

30. I soci che volessero cooperare attivamente ai lavori della Società, dichiareranno a qual classe intendono appartenere.

31. A capo di ciascuna classe sta un Direttore, che sarà eletto dal seno della classe medesima. Similmente ogni classe eleggerà dal suo seno il proprio Segretario.

32. Il Direttore convocherà la propria classe quando lo stimerà conveniente, previo concerto col Presidente.

33. Il socio che vorrà leggere qualche scritto, dovrà preventivamente concertarsi col Presidente, significandogli l'argomento su cui verserà la sua lettura.

§ VI. — Degli atti della Società

34. Gli atti della Società si distinguono :

a) in un rendiconto dei lavori fatti in ciascun anno, compilato dal Segretario generale sulle relazioni parziali fornite dai Segretari delle tre classi, ed approvato dal Consiglio Direttivo;

b) nelle Memorie originali che saranno lette dai soci nelle adunanze generali o in quelle delle rispettive classi;

c) nei documenti originali illustrati.

35. Gli atti saranno divisi in due serie, delle quali la prima conterrà il rendiconto e le Memorie, la seconda i documenti illustrati.

Può in ogni caso il Consiglio deliberare di avvalersi di alcun periodico per la pubblicazione degli atti della prima serie, non così per quelli della seconda, la quale starà da sè, e porterà per titolo: *Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria.*

36. Le Memorie saranno pubblicate per intero o per estratto, secondo che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

38. Gli autori delle Memorie e gl'illustratori dei documenti inseriti negli atti della Società avranno diritto a 25 esemplari di estratti dei loro lavori. Oltre al detto numero essi potranno farne tirare a parte degli altri esemplari a loro spese; però gli estratti suddetti non potranno esser pubblicati prima del volume degli atti in cui son contenuti.

37. La serie *Documenti* sarà stampata in carta comune e in carta distinta.

Hanno dritto ad una copia dei detti documenti stampati in carta comune tutti i soci che soscriveranno per quattro azioni almeno; gli esemplari in carta distinta son destinati a quei soci che soscriveranno per un numero d'azioni non minore di dieci. Tali esemplari saranno numerati e porteranno impresso il nome del socio cui son destinati.

39. È conservato agli autori il diritto di proprietà loro competente sugli scritti che da loro saran pubblicati negli atti della Società.

§ VII. — Dei fondi sociali e della loro amministrazione

40. Le entrate ordinarie della Società sono le azioni che verranno assunte dai soci, dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato.

41. Sono entrate straordinarie le largizioni che fossero fatte da privati o da corpi morali, e il ricavato della rendita delle pubblicazioni che si faranno dalla Società medesima.

42. Le dette entrate saranno riscosse a cura del Cassiere, e versate in conto corrente nella Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, o in altro istituto di credito ben visto al Consiglio Direttivo. Il conto corrente sarà intestato al Cassiere; ma le somme di mandati a firma del Cassiere medesimo e col *visto* del Presidente e di un Consigliere.

43. Il Cassiere terrà inoltre una madrefede del Banco di Sicilia intestata a sè stesso, da spendersi parimente col *visto* del Presidente, sulla quale saranno fatti gli esiti ordinari occorrenti.

Nella detta madrefede non saranno tenute che le somme credute bastevoli dal Presidente agli esiti sudetti.

44. Gli esiti previsti dal bilancio per ispese fisse e determinate per quantità e per tempo saranno fatti per mezzo di *polizze notate fedi* spedite dal Ragioniere, vidimate dal Presidente e da un Consigliere e firmate dal Cassiere, il quale ne ritirerà duplicato quietanzato dalla parte prendente.

45. Tutti gli altri esiti saranno fatti colla stessa forma, previa deliberazione del Consiglio, della quale si terrà conto nella polizza relativa.

§ VIII. — **Disposizioni finali**

46. Non si potrà modificare o abrogare alcuna disposizione contenuta nel presente Statuto se non a proposta sottoscritta da cinque soci almeno, letta in una prima seduta e votata in altra susseguente. La deliberazione debb'esser presa con una maggioranza di due terzi de' soci presenti all'adunanza.

I soci presenti

COMM. DOMENICO PERANNI
 ISIDORO LA LUMIA
 GIUSEPPE SILVESTRI
 ANTONINO SALINAS
 GIUSEPPE PITRÈ
 CARLO CRISPO MONCADA
 GIUSEPPE MONTALBANO
 FRANCESCO MAGGIORE PERNI
 LUIGI SAMPOLO
 VINCENZO DI GIOVANNI
 CANONICO SANFILIPPO
 SAC. ISIDORO CARINI
 ABATE GIOACHINO DI MARZO
 RAFFAELE STARRABBA
 PRINCIPE DI GALATI
 P. SALV. LANZA DI TRABIA



